

Oggetto: Gara a procedura aperta per l'affidamento di un Multiservizio Tecnologico Integrato con Fornitura di Energia per gli Edifici, in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, Edizione 2 - Id 1379

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti www.mef.gov.it; www.consip.it; www.acquistinretepa.it

II° TRANCHE CHIARIMENTI

70) Domanda

Unitamente all'Avviso di proroga dei termini del Bando di gara, la prescrizione di cui alla lettera b) del punto 17.1 del Bando di gara è stata così integrata: *"Ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 163/2006, così come introdotto dal DL 90/2014 come convertito dalla Legge 11/8/2014 n.114, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo art. 38, il concorrente che vi ha dato causa è obbligato, in favore della Consip S.p.A., al pagamento della sanzione pecuniaria di legge di € 50.000,00 per singola violazione commessa. Nel caso in cui la medesima violazione afferisca a più lotti, sarà richiesto il pagamento di un'unica sanzione pecuniaria di € 50.000,00".*

Il richiamato comma 2 bis dell'art. 38 testualmente dispone che *"La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria".*

La disposizione sopra riportata non prevede il pagamento di una singola sanzione in rapporto ad ogni singola violazione, bensì che la carenza degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive comporta il pagamento di una sanzione, con ciò intendendo, evidentemente, che le irregolarità e/o le carenze rilevate (qualora sanate) comportano il pagamento di una sanzione nella misura stabilita dalla stazione appaltante, comunque entro la misura massima stabilita dallo stesso comma 2 bis; in altri termini l'ammontare della sanzione è determinato sul valore della gara e non sul numero delle irregolarità, e in misura non superiore ad € 50,000,00.

Il tenore letterale delle disposizioni e la correlazione delle parole portano ad escludere una diversa interpretazione.

Inoltre, poiché nella norma è previsto che la sanzione deve essere garantita con la cauzione provvisoria, qualora l'ammontare della stessa dovesse essere rapportato al numero delle violazioni rilevate, sarebbe impossibile determinare l'importo complessivo da garantire, non potendo conoscere preventivamente il potenziale numero delle irregolarità in base alle quali calcolare l'ammontare della sanzione globale.

Ciò posto, vogliate darci cortese conferma che la misura della sanzione, per carenze e/o irregolarità rilevate, rimane unica e predeterminata in € 50.000,00.

Risposta

In attesa dei criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nuova disciplina del soccorso istruttorio) da parte dell'ANAC, in tale contesto, dato il valore dei lotti della gara per cui l'uno per mille di ciascun singolo lotto è superiore a euro 50.000,00, si ritiene che, nel caso specifico, l'importo della sanzione pecuniaria massima applicabile a ciascuna impresa sia pari a euro 50.000,00.

Si evidenzia, inoltre, che la cauzione provvisoria, secondo quanto previsto dalla medesima previsione, costituisce garanzia del versamento della sanzione, non presupposto per la sua applicazione.

Si veda anche la risposta al quesito n. 24 dei chiarimenti pubblicati in data 28/10/2014.

71) Domanda

Con la rettifica al bando di gara relativo alla procedura in oggetto, Codesto Spettabile Ente ha modificato il punto III.2.1) del bando di gara con il seguente testo: " b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. Ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 163/2006; così come introdotto dal DL 90/2014 come convertito dalla Legge 11/8/2014 n. 114, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo art. 38, il concorrente che vi ha dato causa è obbligato, in favore della Consip S.p.A., al pagamento della sanzione pecuniaria di legge di € 50.000,00 per singola violazione commessa. Nel caso in cui la medesima violazione afferisca a più lotti, sarà richiesto il pagamento di un'unica sanzione pecuniaria di € 50.000,00."

Si chiede quindi se la sanzione resti coperta dall'importo della polizza fideiussoria provvisoria (con l'indicazione specifica che la garanzia copre anche la sanzione di cui all'art. 38, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 163/2006, così come introdotto dal DL 90/2014 come convertito dalla Legge 11/8/2014 n. 114, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo art. 38) o se la stessa debba essere integrata con un importo apposito.

Risposta

Si veda la risposta al quesito n. 24 dei chiarimenti pubblicati in data 28/10/2014 ed al precedente quesito n.70.

Si precisa, ulteriormente, che la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale che riguardi gli elementi e tutte le dichiarazioni di cui all'art. 38 comma 2, nonché gli elementi e le dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al Bando o al Disciplinare di gara, comporterà - in luogo della sanzione dell'esclusione dalla procedura - l'obbligo di pagamento, nei confronti della Consip S.p.A., da parte del concorrente che vi ha dato causa, della sanzione pecuniaria. Più in particolare, in tal caso, la Consip S.p.A. assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni suddette, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato la Consip S.p.A. procederà alla sua esclusione.

La Consip provvederà a richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria fissando a tal fine un termine, decorso il quale in assenza di pagamento, procederà all'escussione della cauzione per un importo pari alla sanzione medesima.

72) Domanda

Premesso che a pag. 42 del disciplinare di gara, in caso di partecipazione in ATI, viene specificato che in riferimento alla capacità economica - finanziaria di cui al punto 17.2, lettera a) del bando i requisiti dovranno essere posseduti dall'impresa mandataria in misura maggioritaria in senso relativo, si chiede di specificare se in caso di ATI orizzontale, la misura maggioritaria in senso relativo può essere inteso quale fatturato globale (es. capogruppo € 26.000.000 per tabella 1, € 9.000.000 per tabella 2, colonna 1 e € 10.000.000 per tabella 2, colonna 2 e mandante € 21.000.000 per tabella 1, € 19.000.000 per tabella 2 colonna 1 o € 1.100.000 per tabella 2, colonna 2).

Infatti, dall'esempio sopra indicato si evince che la capogruppo in ATI orizzontale viene ad avere la maggioranza relativa del fatturato richiesto e può, pertanto, rivestire tale ruolo.

Si domanda, tuttavia, di dame conferma.

Risposta

Si veda la risposta al quesito n. 2 dei chiarimenti pubblicati in data 28/10/2014 applicabile anche al caso di ATI orizzontale.

73) Domanda

In riferimento alla "ERRATA CORRIGE n. 5" ed al chiarimento n. 48 da Voi pubblicati in data 28/10/2014, si chiede conferma che l'eventuale presentazione di ogni altra documentazione di carattere tecnico che il concorrente ritenga opportuno presentare insieme alla Relazione Tecnica non comporti motivo di esclusione dalla gara.

Risposta

Si ribadisce quanto riportato nell'errata corrige n. 5 e nelle risposta al chiarimento n. 48 pubblicati in data 28/10/2014 ovvero che non occorre produrre documentazione aggiuntiva alla Relazione Tecnica. In ogni caso, si specifica che la produzione di eventuale documentazione aggiuntiva alla Relazione Tecnica non sarà motivo di esclusione dalla gara.

74) Domanda

In riferimento alla procedura in oggetto, si chiede confermare l'esattezza della seguente interpretazione in relazione all'importo della cauzione provvisoria:

1) in caso di concorrente in possesso della certificazione ISO 9000, l'importo della cauzione indicato nel punto 14 del Bando di gara e nel paragrafo 3 lett. f) (pag. 23) del disciplinare, potrà essere ridotto del 50%. In altri termini, la cauzione dovrà essere disposta di importo pari allo 0,50% del valore complessivo del lotto di partecipazione.

2) in caso di concorrente NON in possesso di certificazione ISO 9000, la cauzione dovrà essere disposta secondo gli importi indicati nel punto 14 del Bando di gara e nel paragrafo 3 - lett. f) (pag. 23) del disciplinare di gara, che risulta essere pari all'1% del valore complessivo del lotto di riferimento.

Risposta

Si confermano le interpretazioni del richiedente ad entrambi i quesiti posti.

Si veda anche la risposta al quesito n. 45 dei chiarimenti pubblicati in data 28/10/2014.

75) Domanda

Al punto 12 dell'Allegato 1 al Disciplinare di gara (pag. 11) è richiesto, con riferimento al punto 17.3, lettera b) del Bando di gara, che l'Impresa dichiari di possedere le abilitazioni professionali previste dal D.M. n. 37/2008 per tutte le attività inerenti gli impianti indicati nell'art. 1 del medesimo decreto; con la specificazione che, in caso di partecipazione in forma associata, la dichiarazione deve essere rilasciata dall'impresa che svolge la relativa attività per cui le abilitazioni sono richieste.

Si chiede di confermare che, in caso di raggruppamento o consorzio, la dichiarazione in parola va resa da ciascuna impresa raggruppata o consorziata con riferimento alle sole specifiche abilitazioni richieste per l'esecuzione delle prestazioni che la stessa dovrà rendere, fermo restando che il raggruppamento nel suo complesso deve possedere tutte le abilitazioni di cui all'art. 1 del citato decreto.

Risposta

Si conferma.

76) Domanda

Nella Dichiarazione necessaria di cui all'Allegato 1, al punto 17 lett. b) è riportata una Tabella con nove campi da riempire per ciascun componente del raggruppamento; la dichiarazione che precede la tabella recita " .. la ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del R.TI. è la seguente:".

Si ipotizza un raggruppamento costituito da una impresa mandataria e da un consorzio stabile mandante, con la mandataria che eseguirà la quota maggioritaria dell'appalto nel suo complesso.

Alla luce di quanto sopra, si chiede:

a) se sia corretta l'interpretazione che la "ripartizione" va intesa come ripartizione percentuale tra mandataria e mandante, con somma 100% per ogni colonna, anche qualora sia la mandataria che la mandante posseggano il requisito per intero per il singolo servizio;

b) se la tabella possa essere riempita con una ripartizione tipo quella qui di seguito esemplificativamente proposta:

Impresa		Servizio "A" e/o sotto Servizio "A.1"/"A.2"	Servizio "B" e/o sotto Servizio "B.1"/"B.2"/"B.3"	Servizio "C" e/o sotto Servizio "C.1"/"C.2"/"C.3"	Servizio "D" "D.1"/"D.2"/"D.3"/"D.4"	Attività per cui è richiesta l'attestazione SOA	Attività per cui sono richieste le abilitazioni ex D.M. n. 37/2008	Attività per cui è richiesta l'abilitazione al ruolo di Terzo Responsabile
Denominazione	Ruolo (mandataria/mandante)							
xxxxxx S.p.A.	Mandataria	60,00 %	20,00 %	60,00 %	100,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %
Consorzio Stabile yyyyyy	Mandante	40,00 %	80,00%	40,00 %	0,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %

c) se, quindi, la quota maggioritaria per la mandataria si riferisca al complesso dell'appalto e non a ciascun singolo servizio.

Risposta

Relativamente al quesito di cui al punto a): si conferma.

Relativamente al quesito di cui al punto b): è possibile la ripartizione ipotizzata dal Richiedente nella tabella di cui sopra.

Relativamente al quesito di cui al punto c): la mandataria dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria così come previsto dall'art. 275, comma 2, del D.P.R. 207/2010 relativamente al complesso dell'appalto e non a ciascun singolo servizio.

77) Domanda

Tenuto conto che l'installazione di un nuovo impianto di cogenerazione rappresenta un grosso vantaggio per l'Amministrazione (per la porzione di energia elettrica offerta a titolo gratuito e per il prezzo favorevole della restante parte, vedasi il capitolato tecnico al paragrafo 7.1.4.1.2) e che esso ha, altresì, una grande efficacia ai fini della riduzione dei consumi termici ed elettrici e delle emissioni di CO₂, in atmosfera, si chiede conferma che:

1. l'energia elettrica prodotta da un nuovo impianto di cogenerazione in eccedenza rispetto a quella resa disponibile gratuitamente (vedi § 7.1.4.1.2), venga remunerata all'Assuntore con le medesime modalità di calcolo del PEE di cui al paragrafo 8.2.1 del capitolato tecnico;

2. per il prezzo della componente energia venga utilizzato il prezzo di ritiro dedicato del GSE anziché il PUN (come si può evincere indirettamente dal capoverso "l'Amministrazione sia disposta ad offrire all'Assuntore un prezzo pari a quello corrisposto dal GSE S.p.A. nell'ambito delle cd. convenzioni per il ritiro dedicato").

Si segnala come una remunerazione all'Assuntore che preveda esclusivamente il prezzo di ritiro dedicato (senza le componenti complementari di PUEEIK) ad oggi, anche in virtù delle nuove tariffe gas pubblicate dall'Agenzia delle Dogane prot. N. 77415/RU del 30/07/14, potrebbe costituire una forma di disincentivazione per l'installazione di nuovi cogeneratori, comportando, quindi, anche uno svantaggio per le pubbliche amministrazioni, che non potrebbero così usufruire di una tariffa ridotta rispetto al costo storico di acquisto dalla rete.

Risposta

In riferimento al quesito di cui al punto 1 non si conferma l'interpretazione proposta dal richiedente. Si ribadisce che, come riportato al paragrafo 7.1.4.1.2 del Capitolato Tecnico, il Prezzo Unitario da applicare alla quantità di energia elettrica prodotta dal nuovo cogeneratore ed eccedente rispetto a quella messa a disposizione gratuitamente all'Amministrazione è pari a quello corrisposto dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. nell'ambito delle cd. convenzioni per il "ritiro dedicato" e NON quello determinato per il singolo kWh attraverso le modalità di cui al paragrafo 8.2.1 e acquistato da rete.

In riferimento al quesito di cui al punto 2 si ribadisce che tale prezzo unitario, come riportato al paragrafo 7.1.4.1.2 del Capitolato Tecnico, deve essere più conveniente per l'Amministrazione rispetto a quello stabilito nei contratti di fornitura di energia elettrica in essere sottoscritti dall'Amministrazione stessa.

78) Domanda

Sez. G del Capitolato Tecnico/Disciplinare.

Nel punto g.1 viene richiesto l'impegno "r" di risparmio energetico su ciascun sistema edificio/impianto il che risulta in contrasto con quanto indicato nel punto 7.1.3 del Capitolato Tecnico dove viene specificato che "I TEP_T risparmiati potranno essere raggiunti dall'Assuntore su entrambi gli edifici o anche su uno solo di essi";

Risposta

Le previsioni richiamate nel quesito non sono in contrasto.

Infatti, come previsto al paragrafo 7.1.3 del Capitolato Tecnico, gli obiettivi di risparmio energetico del Servizio Energia con Efficientamento "A.1" vincolano l'Assuntore relativamente al singolo Ordinativo Principale di Fornitura, cioè possono essere realizzati su uno o più edifici afferenti all'OPF stesso secondo la proposta dell'Assuntore nel PTE, così come correttamente riportato dal Richiedente nella citazione dell'esempio di cui al suddetto paragrafo 7.1.3 del Capitolato Tecnico.

Per una corretta comprensione del processo di determinazione dei TEP_T in relazione all'impegno "r" offerto si rinvia al paragrafo 7.1.3 del Capitolato Tecnico ed in particolare all'esempio ivi riportato.

79) Domanda

Sez. G del Capitolato Tecnico/Disciplinare.

Nel punto g.4.6 viene richiesto un format di scheda d'intervento ma non è specificato se si riferisce ad un intervento di riqualificazione per il servizio A1, A2 o di nuova Cogenerazione oppure per tutti quanti i servizi;

Risposta

Il Format di "Scheda intervento di riqualificazione energetica" di cui al punto g.4.6 del Disciplinare di gara si riferisce agli interventi di riqualificazione energetica relativi ad entrambi i Servizi Energetici con Efficientamento "A.1" e "A.2", nonché a quello relativo ad un nuovo impianto di cogenerazione.

80) Domanda

Sez. G del Capitolato Tecnico/Disciplinare.

Nel punto g.4.10 vengono richieste ulteriori modalità di calcolo oltre quelle dei punti 4.8 e 4.9 e a quelle dell' AEEG. Non è specificato se tali modalità si riferiscono A1, A2 o di nuova Cogenerazione oppure per tutti quanti i servizi;

Risposta

Le modalità e/o procedure, ulteriori alle procedure AEEGSI, di quantificazione dei risultati/benefici attesi di cui al punto g.4.10 del Disciplinare di gara, possono riguardare interventi di riqualificazione energetica relativi ad entrambi i Servizi Energetici con Efficientamento "A.1" e "A.2" nonché a quello relativo ad un nuovo impianto di cogenerazione.

81) Domanda

Sez. G del Capitolato Tecnico/Disciplinare.

Si chiede conferma se l'installazione di un nuovo cogeneratore può essere inserita negli possibili interventi di efficientamento per entrambi i servizi A.1 e A.2 come evidenziato dai risparmi energetici ottenibili e certificabili da scheda tecnica GSE n. 21T.

Risposta

Ai sensi del paragrafo 7.1.4.1.2 del Capitolato Tecnico, l'Assuntore può proporre l'installazione di un nuovo impianto di cogenerazione nel PTE come intervento di riqualificazione energetica relativo ai Servizi

Energetici con Efficiamento “A” e, quindi, per entrambi i Servizi Energetici con Efficiamento “A.1” e “A.2”.

Infatti, come riportato nella citata scheda tecnica GSE n. 21T, l’applicazione nel settore civile di piccoli sistemi di cogenerazione per la climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria prevede il riconoscimento di TEE (Titolo di Efficienza Energetica) di tipo I (attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica) e di TEE di tipo II (attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale); in alternativa ai TEE tipo II, e nei casi previsti, vengono riconosciuti TEE di tipo III (attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia diverse dall’elettricità e dal gas naturale non destinate all’impiego per autotrazione).

Conseguentemente l’installazione di un nuovo cogeneratore permette all’Assuntore il raggiungimento di risparmi energetici TEP_{EE} e TEP_T per le quantità previste dalla scheda tecnica sopra citata.

Si ricorda inoltre che, ai sensi di quanto riportato rispettivamente ai paragrafi 7.1.3 e 7.2.3 del Capitolato Tecnico:

- all’interno della entità di TEP_T è prevista una quota, fino ad un massimo del 20% del complessivo dei TEP_T che possono essere realizzati mediante interventi di riqualificazione sugli impianti di cui al Servizio A.2 (qualora attivato);
- all’interno della entità di TEP_{EE} è prevista una quota, fino ad un massimo del 20% del complessivo dei TEP_{EE} , che possono essere realizzati mediante interventi di riqualificazione sugli impianti di cui al Servizio A.1 (qualora attivato).

82) Domanda

Con riferimento al Par. 3.1 del Disciplinare di Gara, si chiede espressa conferma che le giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., le cui Informazioni minime sono descritte nell’Allegato 12 al Disciplinare di gara, debbano necessariamente riferirsi agli scenari di adesione del lotto specifico definiti dal Concorrente nell’Offerta Tecnica.

Risposta

Si conferma che le giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., le cui Informazioni minime sono descritte nell’Allegato 12 al Disciplinare di gara, debbono necessariamente riferirsi agli scenari di adesione del lotto specifico definiti dal Concorrente nell’Offerta Tecnica in considerazione del fatto che quanto espresso nel documento di cui al suddetto Allegato 12 al Disciplinare di gara e nell’associato conto economico dovrà essere conforme a quanto precedentemente indicato in Offerta Tecnica ed Economica dal Concorrente.

Direzione Sourcing Servizi e Utility

Arch. Marco Gasparri

(Il Direttore)